

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 930-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973

(V. Stampato n. 983)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1° marzo 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli
Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 22 giugno 1970

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo 22 giugno 1970, sui trasporti aerei, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, disciplina su un piano di reciprocità l'effettuazione di servizi aerei, da parte delle compagnie appositamente designate.

Il trattato prevede pari ed equa possibilità, per le imprese di ciascuna parte contraente, di operare sulle rotte concordate.

La materia tariffaria è regolata in modo da evitare sleale concorrenza.

L'accordo comprende una tabella delle rotte che amplia le possibilità finora offerte alla Compagnia di bandiera italiana, sul territorio degli Stati Uniti d'America.

In caso di controversie è previsto il ricorso all'arbitrato.

L'accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle note attestanti l'avvenuta ratifica da parte del Parlamento italiano. Stipulato a tempo indeterminato, potrà essere disdetto previo avviso da darsi un anno prima.

Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dalla Camera dei deputati.

In conformità alla decisione adottata dalla Commissione affari esteri il 22 marzo 1973, il relatore ha l'onore di chiedere l'approvazione anche del Senato.

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 22 giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.